

# REGIONE PIEMONTE

Legge n° 49 del 24 aprile 1990

## ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELL'ALPE DEVERO

### Art. 1

#### *Confini del Parco naturale*

1. È istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell'Alpe Devero.

### Art. 2

#### *Confini del Parco naturale*

1. I confini del Parco naturale dell'Alpe Devero, incidente sui comuni di Baceno e di Crodo, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alpe Devero».

(..... *omissis*).

### Art. 8

#### *Norme di salvaguardia*

1. Sul territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

(..... *omissis*).

f) asportare rocce o minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco;

(..... *omissis*).

### Art. 9

#### *Sanzioni*

(..... *omissis*).

3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), e), f) e h) dell'art. 8, comma 1., comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

(..... *omissis*).